

REGOLAMENTO (CEE) N. 2721/91 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 1991
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2566/91 ⁽⁴⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1897/91 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2657/91 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1897/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza, il ravizzone e il girasole per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sarà confermato o sostituito a decorrere del 14 settembre 1991 per tener conto delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU n. L 244 del 31. 8. 1991, pag. 48.
⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.
⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 16.
⁽⁸⁾ GU n. L 249 del 6. 9. 1991, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.